

DIRETTORE
Ettore Rotelli

CONDIRETTORE
Piero Aimò

COMITATO SCIENTIFICO

Nicola Antonetti, Giuseppe Astuto, Luigi Blanco, Francesco Bonini, Mauro Calise, Mariarosa Cardia, Elisabetta Colombo, Raffaella Gherardi, Gianna Manca, Simona Mori, Alessandro Polsi, Fabio Rugge, Pierangelo Schiera

CONSIGLIO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Werner Daum (Hagen), Irina Derghaceva (Mosca), Christof Dipper (Darmstadt), Gavin Drewry (London), Eric Gojosso (Poitiers), Masao Kotani (Tokyo), Anthony Mergey (Rennes), Jean-Louis Mestre (Aix-Marseille), Arnold Peri (Indiana), Michel Pertué (Orléans), Jos C.N. Raadschelders (Ohio), Nico Randeraad (Maastricht), Michel Troper (Paris 10), Arnaud Vergne (Paris 5)

REDAZIONE

Marcella Aglietti, Silvia Benussi, Marco Bortolotti, Davide Cadeddu (redattore capo), Antonio Chiavistelli, Ivan Costanza, Elena Gaetana Faraci, Roberto Ferretti, Matteo Morandi, Veruska Verratti

I lavori ricevuti sono sottoposti in forma anonima alla valutazione di esperti della materia scelti dalla direzione. La rivista è presente in DoGi – Dottrina Giuridica, Articoli italiani di periodici accademici (Aida), JournalSeek, Essper, Catalogo italiano dei periodici (Acnp), Google Scholar.

La direzione e la redazione della rivista hanno sede a Milano presso l'ISAP, piazza Castello 3 (telefono e fax 02 86464455).

Storia Amministrazione Costituzione

Annale

dell'Istituto per la Scienza
dell'Amministrazione Pubblica

21/2013

il Mulino

GLI STRUMENTI

RASSEGNE

Lo Stato 'moderno' nell'esperienza storica occidentale: appunti storiografici*

di Luigi Blanco

1. *Storia e storiografia*

Che la storia sia sempre e comunque «storia contemporanea» non è solo una brillante ed efficace espressione di Benedetto Croce, ma anche una constatazione evidente a chiunque si occupi di problemi storici con una spiccata attenzione storiografica. E che non si possa affrontare la vicenda dello Stato 'moderno' nell'Occidente europeo senza una consapevole e attenta disamina storico-storiografica è altrettanto evidente oltretutto dimostrato dalle continue reinterpretazioni e revisioni storiografiche che si sono succedute senza interruzione almeno da quando data il processo di professionalizzazione del mestiere dello storico e di istituzionalizzazione della storia come disciplina accademica.

Non v'è dubbio che nella storiografia italiana, e più in generale europea, gli anni Settanta del secolo scorso abbiano rappresentato un momento importante di svolta per gli studi sulla formazione e il consolidamento dello Stato 'moderno', inteso come «forma di organizzazione del potere storicamente determinata»¹. Quegli anni e quella svolta sono segnati in particolare in Italia dalla pubblicazione di una fortunata antologia, in tre volumi, che ha avuto il merito di far circolare nel contesto storiografico e più latamente culturale ita-

* Dal volume *Dottrine e istituzioni in Occidente*, a cura di Luigi Blanco, Bologna, Il Mulino, 2011 (collana «Quaderni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento»). Si ringrazia l'Istituto.

¹ P. Schiera, *Stato moderno*, in *Dizionario di politica*, a cura di N. Bobbio e N. Matteucci, Torino, 1976, pp. 1006-1012 (la voce è stata ripubblicata nel volume *Lo Stato moderno. Origini e degenerazioni*, Bologna, 2004 che raccoglie i saggi dell'autore sul tema dello Stato 'moderno').

liano molti contributi europei, soprattutto di lingua tedesca, che non avevano avuto circolazione in passato².

I curatori dell'antologia in questione partivano dall'assunto che lo Stato fosse «un fenomeno centrale per la storia dell'organizzazione del potere nell'Europa moderna» e dalla consapevolezza di adottare «un tema 'conservatore' per fare la storia in termini 'conservatori'», considerato che la storia dello Stato veniva a coincidere con «la storia delle classi dominanti, delle classi che di volta in volta si sono attestate al potere»³. Assunto e consapevolezza che si ponevano in netta controtendenza rispetto ad una storiografia egemone, di matrice marxista, che appariva dominata in quegli anni da altri temi e problemi, a cominciare dalla grande questione della transizione dal feudalesimo al capitalismo, o maggiormente orientata verso la storia sociale così come propugnata dalle seconde «Annales». Per questa storiografia, rivolta ancora allo studio dei rapporti di produzione e dei conflitti di classe, ricostruire gli apparati di potere ed i meccanismi di legittimazione dello stesso appariva quasi una battaglia di retroguardia rispetto all'analisi della struttura economica, cioè della struttura profonda della società fondata sui rapporti di classe⁴.

La sottovalutazione del tema dello Stato, relegato ad un ruolo o una funzione sovrastrutturale e ideologica, giungeva al punto di omettere la voce «Stato» dai lemmi di una importante enciclopedia (la Feltrinelli-Fischer), della quale era appena stato pubblicato, a cura di Antonio Negri, il primo volume di *Scienza politica* dedicato, e addirittura intitolato, proprio a *Stato e Politica*. Tale omissione, contro la quale reagivano gli ideatori della nostra antologia, derivava dal fatto che lo Stato rappresentasse, a giudizio del curatore, una «realità che l'uomo nuovo, prodotto dello sviluppo capitalistico, quest'uomo che sa natura e storia non come un nesso oscuro ma

² Cfr. *Lo Stato moderno*, a cura di E. Rotelli e P. Schiera, Bologna, 1971-1974: vol. I: *Dal Medioevo all'età moderna*; vol. II: *Principi e ceti*; vol. III: *Accentramento e rivolte* (una segnalazione particolare merita, nella progettazione e realizzazione di questa operazione scientifica e culturale, il contributo di Giuliana Nobili Schiera, alla quale si devono anche le *Indicazioni bibliografiche per ulteriori approfondimenti* in fondo a ciascun volume). Sull'importanza che ha avuto questa antologia per la svolta storiografica degli anni settanta, si vedano ora i contributi al seminario «A trent'anni da *Lo Stato moderno*. Bilanci e tendenze della storiografia», promosso da chi scrive e svoltosi presso la Facoltà di sociologia di Trento il 15-16 dicembre 2006, pubblicati in «Storia Amministrazione Costituzione», 2006, 16, pp. 185-304.

³ *Lo Stato moderno*, cit., vol. I, *Introduzione*, p. 8.

⁴ All'egemonia di questo tipo di storiografia, e alle conseguenti difficoltà incontrate nella pubblicazione dell'antologia, fanno cenno Ettore Rotelli, quando ricorda che Corrado Vivanti non volle essere menzionato nei ringraziamenti di rito («*Lo Stato moderno*» venticinque anni dopo, in *Amministrazione e Costituzione. Storiografie dello Stato*, Bologna, 2008, pp. 119-130) e Pierangelo Schiera nella *Premessa* a *Lo Stato moderno. Origini e degenerazioni*, cit.

come sua propria realtà, costruita e sofferta nel lavoro e nello sfruttamento che l'organizzazione del lavoro determina, sente come un'impostura da distruggere, distruggendo tutte le forme attraverso le quali lo Stato si fa realtà di dominio»⁵.

A fronte di una tale giustificazione, avevano buon gioco i curatori a sottolineare la necessità di studiare comunque lo Stato in quanto forma storica di organizzazione del potere: «se può essere giusto *oggi* non fare la 'voce' sullo *Stato di oggi* perché *oggi* lo Stato non c'è più, non c'è più lo Stato come unità, non c'è più lo Stato come accentramento, questo non significa che sia illegittimo o inutile o conservatore fare *oggi* la storia dello *Stato di ieri*»⁶.

Queste parole, utilizzate per segnare una distanza e una diversità di prospettive rispetto a una storiografia o politologia militante, si rivelano particolarmente utili per individuare e precisare le coordinate di fondo lungo le quali si sono poi sviluppate le ricerche successive e i filoni più significativi di indagine sul tema dello Stato 'moderno'. Tali coordinate mi sembra possano essere ricondotte a due tendenze principali, le quali, nonostante l'apparente contraddizione, sono più collegate di quanto si tenda a pensare e riflettono quei condizionamenti del presente storico enunciati in apertura di saggio.

Mi riferisco anzitutto al filone di studi che ha sottoposto a riflessione critica proprio lo «Stato di oggi», la statualità contemporanea, la sua inesorabile crisi e la perdita di interi pezzi di sovranità a tutto vantaggio di altri soggetti, internazionali o sovranazionali, di cui si fa ancora fatica a precisare i contorni istituzionali, la capacità operativa o i mezzi di comando, e il rispettivo raggio d'azione. Che tale riflessione e orientamento interpretativo, attento ai fenomeni di crisi e trasformazione dello Stato contemporaneo, abbia avuto ripercussioni significative in campo storiografico, non è un mistero, anzi suona come riprova, ove ve ne fosse bisogno, dell'assunto iniziale da cui ha preso le mosse questo sintetico contributo. Come non scorgere, ad esempio, il condizionamento del presente dello Stato alle spalle di quelle posizioni storiografiche che hanno contestato radicalmente la possibilità di interpretare in termini statuali il processo di concentrazione del potere che si sviluppa dagli albori della modernità, e che hanno addirittura contestato la stessa utilizzabilità

⁵ *Enciclopedia Feltrinelli Fischer*, vol. 27, *Scienze politiche 1 (Stato e politica)*, a cura di A. Negri, Milano, 1970, p. 10.

⁶ *Lo Stato moderno*, cit., vol. I, *Introduzione*, p. 9.

della categoria di Stato moderno, considerata come una sorta di «fantasma storiografico»?⁷

Avendo preso le mosse dalla condivisibile convinzione che fosse necessario pervenire ad una revisione del «paradigma statalista»⁸, con il quale si era ritenuto di spiegare in modo esaustivo l'emergere della modernità occidentale, tale posizione, che ha fatto proseliti, si è poi appuntata, in una sorta di slittamento progressivo, sulla critica della «univoca visione pubblicistica» di matrice chabodiana⁹, fino a giungere alla constatazione della «perdita di ogni capacità concettuale» della nozione di Stato e di Stato 'moderno' in particolare e alla risoluta negazione che si possa «leggere la storia europea come storia dello sviluppo dello Stato moderno»¹⁰.

La seconda tendenza che veniva adombrata nella citazione che ho assunto come punto di partenza e alla quale non sono estranee neppure le considerazioni dianzi accennate a proposito del condizionamento del tempo presente cui è impossibile che si sottragga il lavoro dello storico, concerne il grande filone di ricerca sulle origini dello Stato, o più precisamente sulla genesi «medievale» dello «Stato moderno», al quale si sono applicati progetti di rilevanza europea. Mi riferisco qui soltanto, senza nessuna pretesa di esaustività e senza rinviare ai contributi monografici, all'Action Thématique Programmée dal titolo «Genèse de l'État moderne», promossa dal Cnrs francese alla metà degli anni ottanta, coordinata e animata da Jean-Philippe Genet¹¹, proseguita poi nel programma finanziato dalla European Science Foundation dedicato a «The Origins of the Modern State in Europe 1300-1800» sotto il coordinamento dello stesso Genet e di Wim Blockmans. A questi due progetti va però alme-

⁷ Ricavo l'espressione da una recensione di Carlos Petit al volume di F. Barrios, *El Consejo de Estado de la Monarquía Española, 1526-1812*, Madrid, 1984, in «Hispania», XLVI, 1986, p. 443; si veda anche analogamente S. de Dios, *El Estado Moderno, un cadáver historiográfico?*, in *Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media*, coordinación A. Rucquoi, Valladolid, 1988, pp. 389-408.

⁸ Sulla critica di questo paradigma, si veda più approfonditamente l'ampia introduzione di A.M. Hespanha, *Para uma teoria da história institucional do Antigo Regime* all'antologia *Poder e instituições na Europa do Antigo Regime*, Lisboa, 1984, pp. 7-89.

⁹ Per un inquadramento della tematica statutale nell'opera di Federico Chabod, si veda M. Moretti, *La nozione di «Stato moderno» nell'opera storiografica di Federico Chabod: note e osservazioni*, in «Società e storia», VI, 1983, pp. 869-908.

¹⁰ C. Mozzaelli, *L'Italia d'antico regime: l'amministrazione prima dello Stato*, Introduzione alla prima parte de *L'amministrazione nella storia moderna*, Milano, 1985 (Archivio Isap, n.s. 3), pp. 5-20 (cit. pp. 14 e 12). Ma si veda anche, su questo punto, l'introduzione generale allo stesso Archivio di E. Rotelli, che esprime valutazioni sensibilmente divergenti.

¹¹ Per un bilancio cfr. *L'État moderne: Genèse. Bilans et perspectives*, ed. par J.-Ph. Genet, Paris, 1990.

no affiancato il Convegno svoltosi a Chicago su iniziativa del «Journal of Modern History», dell'Istituto storico italo-germanico in Trento e dell'Università di Chicago, dal titolo «Le origini dello Stato moderno in Italia, secoli XIV-XVI/The Origins of the State in Italy, 14th-16th Centuries»¹².

Le origini cui si fa riferimento in queste ricerche collettive e nei diversi contributi non sono tuttavia intese in modo univoco e sembrano distanziarsi dalla tesi formulata sin dall'inizio degli anni settanta del secolo scorso da Joseph Strayer. Per quest'ultimo, come noto, esse andavano indagate come origini medievali (anche se l'aggettivo è stranamente sparito dal titolo della traduzione italiana¹³), visto che proprio in questa epoca si creano le precondizioni, istituzionali e dottrinali, sulle quali sarà possibile edificare quella forma di organizzazione del potere che chiamiamo Stato. Nella ricerca promossa dal Cnrs, il momento genetico dello Stato viene individuato in modo eccessivamente circoscritto e preciso, almeno nella ricostruzione fornita da Genet, collocandosi tra gli ultimi decenni del XIII secolo e la prima metà del XIV, mentre nella successiva patrocinata dalla Fondazione europea della scienza, il tempo delle origini si dilata in modo abnorme, tanto da arrivare a comprendere l'intero arco cronologico che va dal XIII al XVIII secolo. Il volume italo-americano fa riferimento invece alle origini in modo più sfumato e meno vincolante, collocandole appunto tra 'medioevo' ed 'età moderna', espressioni sostituite più spesso nei singoli contributi da quelle più circoscritte di 'tardo medioevo' e 'prima età moderna'.

Che non si tratti di mere disquisizioni accademiche, per addetti ai lavori, è dimostrato dal fatto che ad ognuna delle differenti tesi o periodizzazioni proposte corrisponda una diversa interpretazione delle origini e per ciò stesso dell'immagine dello Stato moderno nella vicenda storica occidentale. Facendo propria ad esempio la periodizzazione individuata nel progetto della Fondazione europea della scienza, secondo cui le origini vanno situate nel plurisecolare

¹² Per gli atti, cfr. *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, Bologna, 1994, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 39» (agli Atti va aggiunta anche l'interessante tavola rotonda finale i cui contributi sono apparsi negli «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XX, 1994, pp. 231-271); le relazioni quadro sono apparse anche in lingua inglese in un supplemento del «Journal of Modern History», 67, 1995, col titolo *The Origins of the State in Italy, 1300-1600* e con una introduzione di Julius Kirshner.

¹³ J.R. Strayer, *On the Medieval Origins of the Modern State*, Princeton N.Y., 1970 (trad. it. *Le origini dello Stato moderno*, Milano, 1975).

arco storico che va dal Duecento al Settecento, è evidente che con l'espressione Stato 'moderno' si intende quello nato dalle conquiste rivoluzionarie e dalle successive normalizzazioni; ed è altrettanto evidente che si sposi un'interpretazione storiografica che svaluta il tempo proprio della modernità, sostituito da un lungo ed indistinto *ancien régime* che si dilata dal medioevo maturo alla fine del secolo dei Lumi, e assegna, di conseguenza, alla frattura rivoluzionaria una funzione di spartiacque e quasi palinogenetica che di fatto essa non ebbe neppure nella patria d'elezione della rivoluzione¹⁴. Optando invece per la periodizzazione più circoscritta fornita da Genet¹⁵, non solo si fornisce una retrodatazione inaccettabile e una fissazione troppo schematica e rigida delle origini, ma si finisce con l'assegnare quasi un carattere *événementiel* alla datazione (non a caso lo stesso Genet individua nel regno di Filippo il Bello la genesi dello Stato in Francia), sottovalutando il carattere processuale di questa vicenda così come gli arretramenti che pure essa conobbe financo in Francia se non altro durante la Guerra dei cent'anni che sembrò cancellare la stessa esistenza della monarchia francese dopo la scomparsa di Carlo VI e il vergognoso Trattato di Troyes. Più opportunamente, invece, il volume che raccoglie gli atti del convegno di Chicago si sofferma su quelle età di passaggio o *Sattelzeit*, per riprendere l'espressione di Koselleck, individuando in esse l'ambito entro cui collocare le origini dei processi di costruzione statuale nella penisola italiana¹⁶.

La tematizzazione della questione delle origini dello Stato, che persino il grande Lucien Febvre riteneva inopportuno porsi, in quanto avrebbe dato luogo «à une confusion d'idées intolérable»¹⁷,

¹⁴ Cfr. D. Richet, *La France moderne: l'esprit des institutions*, Paris 1973 (trad. it. *Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia moderna*, a cura di F. Di Donato, Roma-Bari 1998).

¹⁵ Secondo quest'ultimo «l'Etat est né entre 1280 et 1360»: cfr. J.-Ph. Genet, *L'État moderne: un modèle opératoire?*, in *L'État moderne: genèse*, cit., p. 261.

¹⁶ Penisola italiana che era stata programmaticamente e consapevolmente esclusa dai contributi pubblicati nell'antologia *Lo Stato moderno* (sul punto, più ampiamente, L. Blanco, *Fra storia e storiografia. A trent'anni da «Lo Stato moderno»*, in «Storia Amministrazione Costituzione», 16/2008, pp. 185-206). Sul volume di Chicago mi permetto di rinviare a L. Blanco, *Genesis dello Stato e penisola italiana: una prospettiva europea?*, in «Rivista storica italiana» CIX, 1997, pp. 678-704.

¹⁷ L. Febvre, *De l'État historique à l'État vivant*, introduzione generale al X volume dell'*Encyclopédie Française* dedicato a *L'État. Aménagement, crise et transformations*, Paris, 1936, p. 10.08-3, che così continua: «Les origines de l'État doivent se prendre alors seulement que commence à exister un organisme qui, aux hommes du XVI siècle, apparut comme assez neuf pour qu'ils sentissent le besoin de le doter d'un nom: un nom que les peuples, à la même époque, se repassèrent aussitôt l'un à l'autre». Si veda, più approfonditamente, G. Gemelli,

rappresenta invece, a mio avviso, una acquisizione importante della storiografia europea recente. Grazie ad essa si è potuto considerare il processo di formazione statuale nell'esperienza politica occidentale come un processo di lunga durata, contribuendo al superamento di quella rigida divisione tra mondo medievale ed emersione della modernità che aveva caratterizzato profondamente la storiografia precedente.

Le origini dello Stato vanno pertanto correttamente collocate nel periodo storico compreso tra tardo medioevo e prima età moderna, quando si parla di origini immediate, e nel medioevo maturo quando si fa riferimento alle precondizioni strutturali. Esse affondano cioè in quella serie di vicende o meglio di processi che hanno contribuito alle trasformazioni epocali della società europea dopo il Mille: la rinascita dei secoli XI-XII, la riforma (o «rivoluzione papale» secondo la rilettura di Berman¹⁸) di Gregorio VII, la ripresa e il rinnovamento degli studi giuridici, la fondazione delle università, la rinascita urbana, la rivoluzione commerciale, il mutamento feudale, il consolidamento dei poteri signorili, la territorializzazione del potere e l'emergere di un fitto pluralismo istituzionale.

Non si tratta però di pensare genericamente l'età medievale come una premessa delle trasformazioni che si affermeranno pienamente nei secoli successivi (avvento della borghesia, sistema capitalistico, Stato moderno, individualismo, ecc.), ma di concepirla (e studiarla) come una peculiare età di sperimentazione, nel corso della quale si elaborano e prendono gradualmente forma le strutture istituzionali e le strumentazioni ideologiche e giuridiche del mondo moderno. Per tale motivo credo sia necessario per comprendere il processo di formazione dello Stato moderno, come tratto specifico della civiltà europea nel corso del secondo millennio che ci siamo lasciati alle spalle, prendere le mosse proprio dalle origini medievali di tale processo.

Il rapporto con il medioevo e con l'immagine mutevole che di esso si è storicamente fornita è del resto cruciale per disegnare i contorni stessi della modernità. Come è stato efficacemente dimostrato, i «paradigmi interpretativi» della vicenda statuale moderna sono stati elaborati proprio a partire da una lettura speculare del

Lucien Febvre e la rappresentazione dello Stato contemporaneo: il tomo X dell'*Encyclopédie Française*, in *Enciclopedia e scienze sociali nel XX secolo*, a cura di G. Gemelli, Milano, 1999, pp. 73-95.

¹⁸ H.J. Berman, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, 1998; ma si veda anche P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, 1992.

medioevo¹⁹. Anche se le controversie storiografiche sull'interpretazione del politico medievale, con il connesso rischio di anacronismo derivante dalla proiezione all'indietro di schemi mentali e convinzioni del presente, non sono mancate in passato (basti pensare alla polemica tra Otto Brunner e Georg von Below) e si ripropongono, sia pure in forme diverse, ancora oggi.

Esemplari, da questo punto di vista, sono le letture della organizzazione politica medievale fornite di recente, sulla scia del rinnovato interesse per il medioevo e non secondariamente per la sua dimensione istituzionale, da due storici del diritto italiani molto noti²⁰.

Riprendendo la lezione di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, che a suo dire «si attaglia perfettamente all'esperienza medievale», nella quale il dato giuridico emerge naturalmente dal seno stesso della società, Paolo Grossi ha fornito una ricostruzione dell'ordinamento medievale, tutta centrata sull'alterità insopprimibile di quest'ultimo rispetto all'ordinamento politico specifico della modernità. La dimensione giuridica rappresenta, nell'interpretazione dello storico del diritto fiorentino, la cifra dell'esperienza politica medievale, la sua struttura costitutiva, connaturata intrinsecamente al sociale, dal quale emerge per autogenesi, in quanto consuetudine; assente risulta dunque la dimensione autoritativa e disciplinante, inevitabilmente politica, tanto che lo studioso, coerentemente con la sua proposta interpretativa, preferisce parlare di «società senza Stato», di «assenza dello 'Stato' dal proscenio politico medievale»²¹.

Al contrario, Mario Ascheri ritiene indispensabile ricorrere a strumenti di indagine e di analisi tipici della moderna statualità per comprendere il potere pubblico nel medioevo e sostiene che sia esistito, nella vicenda politica medievale, uno Stato «che per la complessa stratificazione sociale sulla quale era edificato e la larghezza dei mezzi finanziari cui poteva far ricorso era ormai assai simile, talora, nei modi di procedere a quello contemporaneo»²². Commentando criticamente proprio lo studio di Grossi, al quale rimprovera di aver proposto un'immagine del medioevo «volutamente e programmaticamente contrappost[a] all'età moderna e contempora-

¹⁹ M. Fioravanti, *Stato (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, 1990, pp. 708-758.

²⁰ Mi riferisco ai lavori di P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995 e di M. Ascheri, *Istituzioni medievali. Una introduzione*, Bologna, 1994.

²¹ P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 31, 41. Si veda anche, più sinteticamente, dello stesso autore *Un ordine giuridico senza Stato (La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 25, 1996, pp. 267-284.

²² M. Ascheri, *Istituzioni medievali*, cit., p. 376.

nea», svalutando di conseguenza «ogni momento di statualità medievale»²³, Ascheri trova scorretto espungere il momento autoritativo dalla dinamica istituzionale medievale e ritiene che cancellando gli indubbi elementi di statualità presenti anche nell'esperienza politica medievale, si finisca per sancire una discontinuità troppo marcata tra medioevo ed età moderna.

Si tratta di letture fondate su una diversa, anzi antitetica, visione della modernità statuale, ma che contengono entrambe una buona dose di verità. Se è vero, infatti, come a me sembra, che le categorie di 'Stato' e 'sovranità' non sono utilizzabili per una corretta comprensione della realtà politica medievale (e che al contrario, come sostiene Grossi, quelle di 'autonomia' e 'pluralismo' descrivono con maggiore aderenza alla realtà la struttura e la dinamica di quella esperienza), è altrettanto indubbio, seguendo Ascheri, che non si possa eliminare dall'analisi della struttura del potere medievale il momento autoritativo pubblico, di disciplina e di coordinamento, pena l'incomprensione della realtà storica e degli sviluppi successivi della vicenda.

Le questioni di periodizzazione che sono chiaramente emerse a partire da una sommaria ricognizione di alcuni aspetti della recente storiografia sul tema della formazione dello Stato moderno finiscono col sottolineare la 'lunga durata' di tale processo; ma indicano anche una contraddizione di fondo che altrove ho chiamato «schizofrenia»²⁴. Tra le due tendenze sembra quasi che la vicenda concreta dello Stato 'moderno' tenda a scomparire. Se da un lato ci si è spinti a retrodatare in modo eccessivo la nascita dello Stato nell'esperienza storica occidentale, dall'altro ha preso sempre più piede quella tendenza storiografica, di segno opposto, che ha assunto un atteggiamento liquidatorio nei confronti della forma-Stato, sostituita da relazioni di potere di vario tipo, relegando la vicenda statuale al momento post-rivoluzionario nella forma dello Stato di diritto e a base nazionale.

Una spia di questa oscillazione, e della conseguente confusione che si è determinata, è anche l'adozione proposta di recente della locuzione «Stato moderno d'*ancien régime*» per prendere le distan-

²³ Cfr. M. Ascheri, *Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», L, 1996, pp. 965-973: 967. Dello stesso si veda anche, *Un ordine giuridico senza Stato? Tra miti e disconoscimenti*, in «Rechtshistorisches Journal», 15, 1996, pp. 360-372.

²⁴ Cfr. più approfonditamente L. Blanco, *Note sulla più recente storiografia in tema di «Stato moderno»*, in «Storia Amministrazione Costituzione», 1994, 2, pp. 259-297.

ze e indicare le differenze con lo Stato post-antico regime; tale locuzione, proposta e discussa in un recente convegno, a me sembra più un *escamotage* per tirarsi fuori da un'impasse interpretativa che un modo di fare realisticamente i conti (storici e storiografici s'intende) con questa tendenza divaricante che si registra nel dibattito storiografico²⁵.

In definitiva, se risponde al vero l'accusa, mossa nei confronti dei paladini della forma-Stato moderna, di aver proiettato all'indietro in modo anacronistico le coordinate istituzionali e culturali dello Stato moderno e l'immagine mitizzata²⁶ che di esso ha costruito la storiografia prima e la sociologia poi (quell'immagine che vuole weberianamente lo Stato come detentore del monopolio della forza fisica legittima), non è forse altrettanto vero che la liquidazione della vicenda storica statale non sia altro che il riflesso della crisi contemporanea dello Stato?

2. Assolutismo e costituzionalismo

I due termini che compongono il titolo del presente paragrafo sono sicuramente concetti complessi, contestati e anche contraddittori. Non è il caso di immergersi in una infinita serie di precisazioni storico-concettuali del loro significato e del loro possibile utilizzo; non basterebbero d'altronde le poche battute a mia disposizione. Con essi intendo fare riferimento ad un duplice movimento che caratterizza tutte le esperienze statuali dell'Europa moderna, siano esse monarchiche o imperiali o repubblicane, vale a dire la contemporanea presenza ed il simultaneo sviluppo di un processo di tendenziale concentrazione del potere e di un altrettanto importante tendenza che spinge alla limitazione e al controllo dello stesso.

In un'opera che è da considerarsi oramai un classico, Charles Howard McIlwain aveva adoperato, riprendendo Bracton e quella

²⁵ Cfr. *Lo Stato moderno di 'ancien régime'*, a cura di L. Barletta – G. Galasso, San Marino, 2007, e in particolare il saggio di M. Fioravanti, *È possibile un profilo giuridico dello Stato moderno?*, pp. 185-195 (dove Fioravanti ringrazia Galasso per la sostituzione della locuzione originariamente proposta di «Stato moderno delle origini» con quella poi effettivamente utilizzata) – saggio già apparso su «Scienza & Politica», 2004, 31, pp. 39-48. L'espressione era stata già proposta alcuni anni prima, con lo stesso intento, ma senza l'approccio sistemico che sta alle spalle della tesi di Fioravanti, da A. Ventura, *Introduzione a Dentro lo «Stato italiano». Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, in «Civis», VIII, 1984, pp. 5-15.

²⁶ Cfr. almeno N. Henshall, *Il mito dell'assolutismo. Mutamento e continuità nelle monarchie europee in età moderna*, Genova, 2000.

che considera «la più grande opera medievale sulla legge e sul costituzionalismo inglese, se non sul diritto di tutta l'Europa», i due termini di «gubernaculum» e «iurisdictio» per indicare questo duplice movimento²⁷.

Sorvolando sulle interpretazioni divergenti che sono state fornite dell'opera e della teoria di Bracton – «assolutista» o «costituzionalista» –, soprattutto relativamente alla questione della distanza o meno della sua teoria dalla dottrina italiana (ma non senza aver ricordato la frequenza dello studio bolognese alla scuola di Azzone), si può schematicamente affermare che con il primo termine si indica la sfera, storicamente più o meno ampia, dei poteri di prerogativa, mentre con il secondo termine ci si riferisce a quei limiti e a quei vincoli posti al potere discrezionale del re, stabiliti in una legge o fissati nella prassi consuetudinaria.

Uno dei tratti fondamentali del costituzionalismo del giurista inglese sta, come mette in luce McIlwain, nella separazione e nella precisazione di queste due sfere d'azione, l'attività di governo e amministrazione e quella giurisdizionale, intesa non tanto e non solo come amministrazione della giustizia, la cui fonte rimane sempre il sovrano, ma più in generale come l'ambito del controllo della legge; ma altrettanto fondamentale è, nella sua dottrina, la necessità di tener conto di entrambi questi elementi per comprendere la struttura dell'ordinamento politico inglese. Essi segnano una traiettoria che, annodando anche in questo caso processi di lunga durata, dal medioevo arriva fino alla edificazione della monarchia costituzionale moderna fondata sul principio e sulla prassi del *King in Parliament* (con il *Bill of Rights* del 1689), senza porsi il problema di elaborare un unico testo costituzionale scritto come base riassuntiva dell'edificio politico inglese²⁸.

In questo senso, la definizione della costituzione, intesa nella sua accezione antica, che darà nei primi decenni del Settecento Bolingbroke, riassume con efficacia e chiarezza le basi strutturali del costituzionalismo inglese: «Esprimendoci con proprietà ed esattezza, – scrive Bolingbroke – intendiamo per costituzione quel complesso di leggi, istituzioni e consuetudini, derivato da alcuni princìpi

²⁷ Ch.H. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, Bologna, 1990, p. 89 (nuova edizione a cura di N. Matteucci, mentre la prima edizione della traduzione italiana nel 1956 era stata curata da V. De Caprariis). L'opera di Bracton cui si fa riferimento è, come noto, *De Legibus et Consuetudinibus Angliae*.

²⁸ Per una rilettura della monarchia costituzionale inglese della «gloriosa» rivoluzione, cfr. ora E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Bologna, 2005, pp. 17-96.

pi fissi di ragione, diretto a determinati fini di pubblico bene, e che costituisce il sistema generale secondo cui la comunità ha accettato di essere governata». La distanza che separa questa definizione della *ancient constitution* dal giudizio sprezzante che l'agronomo inglese Arthur Young, in viaggio nella Francia della rivoluzione, darà della nozione francese di costituzione, secondo cui si pensava a questa come a «una torta da preparare secondo una ricetta», non deve però far dimenticare le origini comuni²⁹.

Nel lungo processo di edificazione dello Stato monarchico francese le istituzioni rappresentative non hanno certo giocato un ruolo minimamente paragonabile al peso e alla forza che esse hanno esercitato nella storia costituzionale inglese, dalla *Magna Charta* al *Bill of Rights* giustappunto; ma ciò non toglie che il processo di elaborazione, teorica e pratica, delle cosiddette «leggi fondamentali» abbia portato, anche in questo paese, alla costruzione di quello che è stato definito uno «statut de droit public» della Corona³⁰. E come definire le leggi fondamentali, nella loro graduale sedimentazione, accompagnata naturalmente da tensioni, conflitti, e vere e proprie crisi politico-costituzionali, se non come quel complesso di norme superiori e indisponibili alla volontà dal sovrano?

Sarà il primo presidente del parlamento di Parigi, Achille de Harlay, nella sua famosa arringa tenuta alla presenza di Enrico III nel 1586 a precisare proprio i limiti del potere regio, fissando la distinzione tra «leggi del Re» e «leggi del Regno»:

Nous avons, Sire, deux sortes de loix, les unes sont les loix et ordonnances des rois, les autres sont les ordonnances du royaume, qui sont immuables et inviolables, par lesquelles vous êtes monté au throsne royal. Si devez-vous observer les loix de l'Etat du royaume, qui ne peuvent estre violés sans révoquer en doute votre propre puissance et souveraineté³¹.

²⁹ Ch. H. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, cit., p. 28-29 e 27; per queste citazioni, tratte dalla voce *Constitution* di *The Oxford English Dictionary*, si veda anche P. Schiera, *Costituzione*, in *Alfabeto politico*, Dispense per il corso di Storia delle dottrine politiche alla Facoltà di Sociologia di Trento, a.a. 1980-1981, ripubblicata ora con qualche aggiunta bibliografica sotto il titolo *Complessità politica dell'idea di costituzione*, in *Profili di storia costituzionale*, vol. I, *Dottrina politica e istituzioni*, Brescia, 2011, pp. 209-223. Sulla nozione di costituzione nel Settecento francese, cfr. A. Vergne, *La notion de constitution d'après les cours et assemblées à la fin de l'ancien régime (1750-1789)*, Paris, 2006 e la discussione critica di E. Rotelli, *Della Costituzione nel Settecento: nozione, concetto, idea*, in «Storia Amministrazione Costituzione», 2009, 17, pp. 253-292.

³⁰ N. Rouland, *L'État français et le pluralisme. Histoire politique des institutions publiques (de 476 à 1792)*, Paris, 1995.

³¹ D. Richet, *La France moderne: l'esprit des institutions*, cit., p. 27-28.

Su questa distinzione, dietro la quale si può ancora scorgere la sostanza delle dispute dei giuristi medievali circa il rapporto tra il principe e la legge (*rex facit legem / lex facit regem*), si verrà elaborando l'edificio legale della monarchia francese fondato su quelle che dagli anni settanta del Cinquecento, in ambienti ugonotti e monarcomachi, verranno definite «lois fondamentales», a cominciare dalla legge di successione regia, o legge salica, fondata sul principio di indisponibilità della corona.

Non posso ripercorrere i momenti genetici di quella che è stata definita la «loi fondamentale des lois fondamentales»³²; ma va almeno ricordato che si tratta di una costruzione dottrinale, originariamente a base consuetudinaria, che si richiama ad elementi mitici e che viene elaborata e precisata nel corso delle crisi dinastiche e politiche che accompagnano l'affermazione e il consolidamento dello Stato monarchico francese: dalle crisi dinastiche del 1316 e del 1328 (inizio della dinastia dei Valois a scapito delle pretese del re d'Inghilterra Edoardo III) che escludono dalla successione al trono le donne, al drammatico momento del Trattato di Troyes che aveva allontanato dalla successione al trono il legittimo erede, il delfino Carlo VII, a vantaggio del re d'Inghilterra Enrico V, il vincitore d'Azincourt, dichiarato figlio adottivo del demente Carlo VI. Sul principio dell'indisponibilità della Corona, che si traduce dunque nella trasmissione ereditaria per linea maschile al primogenito, al quale si accompagnerà ben presto quello della istantaneità della successione al trono, per scongiurare proprio i possibili vuoti di potere, si fonda la grande continuità e la forza dello Stato monarchico francese³³.

Tale continuità non è però al riparo dalle crisi che sono continuamente in agguato: dall'abdicazione di Francesco I, durante la sua prigionia a seguito della disfatta di Pavia, a favore del delfino, che viene prontamente rigettata e dichiarata nulla dal parlamento parigino, in quanto il sovrano non può disporre della Corona, alla crisi dinastica che si apre dopo l'assassinio dell'ultimo Valois, Enrico III, e che porterà, nel mezzo delle guerre civili di religione, all'elaborazione del principio di cattolicità del regno, considerato al pari di una legge fondamentale. In questo frangente il partito catto-

³² F. Cosandey - R. Descimon, *L'absolutisme en France. Histoire et historiographie*, Paris, 2002, p. 55.

³³ Al di là dei classici riferimenti a Ernst Kantorowicz e a Ralph Giesey, si veda qui almeno J. Krynen, «Le mort saisit le vif». *Genèse médiévale du principe de l'instantanéité de la succession royale française*, in «Journal des Savants», 1984, pp. 187-221.

lico della Lega elabora un vero e proprio progetto costituzionale, composto da ventitre articoli, che tende a disegnare un nuovo assetto del potere politico-costituzionale, il cui centro appare spostato dal polo monarchico a quello della rappresentanza degli stati generali³⁴. Questi ultimi del resto, riuniti a Bolis nel 1576, avevano dichiarato la fede cattolica «la principale et fondamentale loi du royaume»³⁵ per escludere l'ugonotto Enrico di Navarra dalla successione e poter proclamare re il cardinale di Borbone col nome di Carlo X. La conversione, tutta politica, di Enrico al cattolicesimo, come noto, e l'intervento del parlamento di Parigi a difesa della legge salica porterà all'avvento della dinastia Borbone.

Il complesso delle leggi fondamentali della monarchia è completato dalla elaborazione e fissazione del principio della inalienabilità del *domaine*, principio che doveva risolvere il problema cruciale del differente trattamento tra territorio dello Stato e patrimonio personale dei sovrani, soprattutto in corrispondenza con la salita al trono di rami collaterali (gli ultimi possedimenti privati dei Borbone, che Enrico IV, contro il parere del parlamento, aveva conservato come beni separati e poi in unione personale, verranno integrati nel territorio dello Stato solo nel 1620 sotto Luigi XIII). Dall'inserimento di una clausola di inalienabilità nel *sacre* dei re di Francia a partire dal 1364 (e giurata per la prima volta sicuramente da Luigi XI nel 1461), con la quale si ricorda al sovrano che questi possiede sul *domaine* solo «administration et usage», all'editto di Moulins del 1566 e alla successiva ordinanza di Blois del 1579 si stabiliscono definitivamente i principi dell'unità e dell'intangibilità dello Stato. Espressi in questi termini da Francesco I in un'ordinanza del 1517:

Sommes tenus, par constitution, garder et observer à notre pouvoir, et sans aliénation, notre dit domaine [...] et [...] est empêchée et ne peut avoir lieu toute translation d'icelui domaine et se doit révoquer³⁶.

³⁴ Cfr. S. Rials, *Aux origines du constitutionnalisme écrit. Réflexions en marge d'un projet constitutionnel de la Ligue (1588)*, in «Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique», VIII, 1989, pp. 181-268. Come è stato scritto: «De règles non écrites et plutôt vagues, produit de la coutume et de la tradition, les lois fondamentales deviennent un ensemble précis et cohérent – une constitution écrite à substrat catholique, dont les vingt-trois articles seraient garantis par les Etats généraux» (E. Barnavi, *Le parti de Dieu. Etude sociale et politique des chefs de la Ligue parisienne 1585-1594*, Louvain, 1980, p. 152).

³⁵ J. Barbey, *Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI*, Paris, 1992, p. 51.

³⁶ Si veda almeno la voce *Domaine royal* (di J. Barbey), in *Dictionnaire de l'ancien régime*, Paris, 1996, p. 424-425; una trattazione molto più ampia, riferita soprattutto al medioevo

Le interpretazioni che delle leggi fondamentali sono state fornite da protagonisti, partigiani di schieramenti diversi, e da giuristi e politici che hanno riflettuto successivamente su di esse sono state molto diverse, riflettendo le dispute ideologiche e politiche del momento. Inizialmente si pensa ad esse, e sono soprattutto gli adulatori del potere assoluto del re, come manifestazioni o atti della volontà regia; altre posizioni e interpretazioni tendono invece ad ignorare il loro carattere giuridico consuetudinario, mentre da parte di coloro che cercano di contrastare il potere supposto assoluto dei sovrani francesi esse vengono considerate come il prodotto, l'esito di un contratto originario tra il re e la nazione, rappresentata di volta in volta dalla nobiltà, o dagli stati generali, o dalle corti parlamentari. In ogni caso, non solo dai parlamenti o dagli stati generali, ma anche dai più convinti sostenitori della sovranità regia come Bodin o Cardin le Bret, Loyseau o Bossuet, esse sono viste come i freni e i limiti più potenti della «puissance» della monarchia. Freni e limiti che già Claude De Seyssel aveva indicato a Francesco I consistere nella *religion*, nella *justice* e nella *police* e sui quali Bodin costruirà l'immagine della sua «monarchie royale» nella quale si rispecchiava la perfetta organizzazione dell'edificio monarchico francese.

Limiti e freni riconosciuti dagli stessi sovrani, se si pensa che persino Luigi XIV, il campione dell'assolutismo, colui che cercherà di forzare con il riconoscimento e la legittimazione dei suoi due figli naturali le disposizioni della legge salica, esprimerà nel 1667 la sua «heureuse impuissance» ad intervenire sulle leggi fondamentali; formula ripresa anche nell'editto con cui nel 1717 viene annullata proprio la decisione dello stesso sovrano e ribadita ancora dal suo successore Luigi XV nel 1771, che definisce le leggi fondamentali come una «institution que nous sommes dans l'heureuse impuissance de changer»³⁷.

L'elaborazione dottrina, la valenza politica e la effettualità pratica di un complesso consuetudinario-legale, che si definisce come leggi fondamentali o antica costituzione o consuetudine caratterizza profondamente l'evoluzione storico-politica degli Stati moderni nell'Occidente europeo. La stessa tendenza si può rinvenire, ad esempio, nell'esperienza imperiale, a partire dalla Bolla d'Oro di Carlo IV, o nella vicenda politica della penisola spagnola, dove il

e con attenzione prevalente al profilo giuridico-dottrinario, in G. Leyte, *Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (XII-XV siècles)*, Strasbourg, 1996.

³⁷ J. Barbey, *Être roi*, cit., p. 60.

potere monarchico, nonostante alcuni tentativi di segno e tendenza diversi (si pensi soltanto ai *Decretos de Nueva Planta* del nuovo sovrano spagnolo, il Borbone Filippo V), deve fondarsi essenzialmente sul riconoscimento e sul rispetto dei *fueros* e dei privilegi autonomistici di regni e territori.

Questo doppio movimento che ho indicato con i concetti di 'assolutismo' e 'costituzionalismo' e che consiste nella costante e faticosa ricerca di equilibrio nell'organizzazione degli Stati europei, ha plasmato in profondità la storia d'Europa a partire dal medioevo. Certo, cambiano gli attori e i protagonisti di questo processo nelle diverse vicende politiche e nei diversi momenti storici (ceti o istituzioni rappresentative, corti di giustizia o istituzioni territoriali), ma la dinamica di fondo rimane analoga.

Tale dinamica, considerata dal versante sociale, strutturalmente legato a quello politico-costituzionale, è stata indicata anche col termine 'dualismo'; intendendo con ciò l'oscillazione e la composizione, di interessi e di potere, che si registra storicamente tra polo principesco e polo cetuale soprattutto nell'esperienza dei territori tedeschi. La tematica cetuale ha contribuito fortemente, anche nelle altre storiografie nazionali, compresa quella italiana (e qui ancora una volta ha avuto una importanza fondamentale l'antologia citata in apertura), a sottolineare l'importanza di quegli «elementi non assolutistici dell'assolutismo» su cui ha posto l'accento Gerhard Oestreich³⁸.

Proprio la circolazione di questa tematica ha favorito anche, a mio avviso, il superamento di alcuni limiti riscontrabili nelle prime formulazioni di tale approccio storiografico, derivanti da una concezione troppo schematica del dualismo principe-ceti, portato specifico della vicenda storica dei territori tedeschi e del sistema imperiale³⁹. Schematismo che si può ritrovare nelle premesse sia della interpretazione più «assolutistica» del processo di formazione statale, che tende a sottovalutare l'importanza e il ruolo dei ceti, sia di quella che vede in tale dualismo i pilastri costitutivi dello «Stato misto» o di quel «dominium politicum et regale», secondo la definizione di Fortescue, su cui si è costruita la tesi dell'insopprimibile

³⁸ L'importante saggio di Oestreich cui faccio riferimento è *Strukturprobleme des europäischen Absolutismus* (1969), ed è stato proposto in traduzione italiana nella citata antologia *Lo Stato moderno*, vol. I, pp. 173-191.

³⁹ Per una critica di questo «dualismo» che pre-orienta la ricerca storica, cfr. almeno P. Moraw, *Zu Stand und Perspektiven der Ständeforschung im spätmittelalterlichen Reich*, in *Die Anfänge der ständischen Vertretungen in Preussen und seinen Nachbarländern*, hrsg. von H. Boockmann, München, 1992, pp. 1-33.

differenza tra la prassi politico-costituzionale inglese e quella continentale⁴⁰.

Il superamento di questo schema interpretativo si è realizzato nella storiografia più recente mettendo l'accento non solo sulle formazioni cetuali ma su «todo el entramado político menos 'estatal'»⁴¹, sulla complessa articolazione dei poteri nelle società d'antico regime che caratterizza in modo unitario, nonostante le peculiari configurazioni che l'instabile equilibrio tra polo principesco e polo cetuale-corporativo trova nei diversi contesti storico-costituzionali, l'intero spazio politico europeo.

Tale impostazione si può ritrovare però anche nella lontana lezione dello storico belga Emile Lousse, attivo a partire dagli anni trenta del secolo scorso e indefesso animatore per più di quarant'anni (segretario, vicepresidente, presidente e, infine, presidente onorario) della «Commission internationale pour l'Histoire des Assemblées d'états», per il quale lo Stato per ceti non era altro che una specie, un tipo particolare dello Stato corporativo diffuso in tutto l'Occidente europeo⁴². La concezione «corporativa e costituzionale» da questi formulata, in antitesi a quella «istituzionale e parlamentare», si rivela particolarmente efficace non tanto e non solo per studiare le istituzioni rappresentative dell'antica società per ceti, ma per comprendere la struttura profonda della società d'*ancien régime*, che come noto e come ha dimostrato Otto Brunner non conosce la distinzione, a dire il vero più ideologica che reale, tipicamente ottocentesca e liberale di Stato e società⁴³.

Il limite presente nella impostazione lousiana, consistente nella sottovalutazione dei fattori conflittuali e degli elementi dinamici

⁴⁰ Cfr. H.G. Koenigsberger, *Dominium Regale or Dominium Politicum et Regale. Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe*, in *Politicians and Virtuosi. Essays in Early Modern Europe*, London, 1986, pp. 1-25. Sulla teoria di Fortescue si veda almeno M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, 1994, pp. 633-639.

⁴¹ B. Clavero, *Institución política y derecho: desvalimiento del Estado moderno*, in *Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea*, Madrid, 1986, p. 14 (ma già apparso sulla «Revista de Estudios Políticos» nel 1981). Per Clavero, tuttavia, l'attenzione a questa complessa trama «de vinculaciones corporativas y señoriales no parece hoy conducir a una revisión sustantiva del propio concepto de Estado moderno».

⁴² Sull'impianto storiografico di Emile Lousse, la cui opera a dire il vero è rimasta alquanto dimenticata sino a tempi recenti, mi sia consentito di rinviare a L. Blanco, *La storiografia «corporativa» e «costituzionale» di Emile Lousse: osservazioni e linee di verifica*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XIII, 1987, pp. 271-326. Si veda anche, in analoga direzione, O.G. Oexle, per il quale considerare la società medievale «sous l'aspect des groupes montre [...] la modernité du Moyen Age» (*Les groupes sociaux du Moyen Age et les débuts de la sociologie contemporaine*, in «Annales E.S.C.», 1992, pp. 751-765, cit. p. 761).

⁴³ Per una nuova storia costituzionale e sociale, a cura di P. Schiera, Milano, 1970 (riedito nel 2000).

della società d'antico regime, deve spingerci a tener conto di entrambi i poli della moderna statualità, che ho indicato nel titolo di questo paragrafo con i termini «assolutismo» e «costituzionalismo». Solo considerati contestualmente essi sono in grado di penetrare le tendenze di fondo, e la loro dinamica conflittuale, della società e dello stato nell'Occidente europeo. Una tesi storiografica ha proposto, invece, di recente, una sistematizzazione giuridica e politica delle forme di Stato nell'esperienza e nella tradizione costituzionale europea. La successione di tali forme dello «Stato moderno europeo» contempla il passaggio dallo «Stato giurisdizionale» allo «Stato di diritto», allo «Stato costituzionale». La prima di tali forme, quella che interessa ai fini delle considerazioni qui svolte, rappresenta la «forma prevalente fino alla Rivoluzione francese e alla svolta della fine del XVIII secolo»⁴⁴.

Pur ritenendo utile, anzi necessario, porsi obiettivi di ricostruzione sintetica e su scala europea di processi tanto importanti, mi sembra che la proposta formulata non riesca, nella sua unilateralità, a cogliere l'intima conflittualità di tali processi. Teorizzando la separatezza di amministrazione e giurisdizione, anzi ritenendo che la prima venga sussunta all'interno di schemi operativi di stampo giurisdizionale, mi sembra che tale proposta serva a dare forza e sostanza alla tesi già richiamata di uno Stato moderno che si afferma davvero solo dalle ceneri della rivoluzione francese. Ho cercato di sostenere invece che quella forma storica di organizzazione del potere che continuiamo a chiamare Stato 'moderno' sia il prodotto in Europa dell'incontro/scontro, o meglio dell'instabile equilibrio, dei due processi di concentrazione e limitazione del potere; processi che a seconda dei momenti storici possiamo definire con i termini di *gubernaculum* e *iurisdictio*, giustizia e amministrazione, società corporativa e monarchia amministrativa⁴⁵. Essi rimandano a forme organizzative e a modalità di esercizio del potere che non si escludono, se non in linea di principio, anzi convivono e si combattono nel lungo tempo storico della modernità.

⁴⁴ M. Fioravanti, *Stato e costituzione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, 2002, p. 8.

⁴⁵ Cfr. almeno J. Vicens Vives, *La struttura amministrativa statale nei secoli XVI e XVII*, in *Lo Stato moderno*, cit., vol. I, pp. 221-246 e E. Hinrichs, «Giustizia» contro «amministrazione». Aspetti del conflitto politico interno al sistema nella crisi dell'*ancien régime*, in *La società francese dall'ancien régime alla Rivoluzione*, a cura di C. Capra, Bologna, 1982, pp. 199-227.

3. Una nuova prospettiva europea?

In cosa consiste, o meglio come va intesa, la prospettiva europea posta quasi a indirizzo programmatico nel titolo del presente paragrafo? È realisticamente praticabile e può essere utile per una ricostruzione sintetica dello sviluppo statale dell'Occidente europeo, che non smarrisca unità e diversità? Quale contributo può fornire per l'interpretazione di questo processo storico e alla luce delle trasformazioni contemporanee dello Stato?

Sono domande che non possono ricevere come risposta la sola (e scontata) sottolineatura dell'importanza dello Stato moderno come tassello, e dei più importanti, di una storia comune d'Europa; dello Stato cioè come forma storica della politica moderna, che è fatta di dottrine e di istituzioni, finalizzata a garantire la sicurezza e la pace, vale a dire la convivenza, in vista della realizzazione del bene comune⁴⁶. Esse hanno senso se indirizzano ad una problematizzazione della vicenda storica, fatta di caratteri comuni ma anche costitutivamente segnata da una lunga e insopprimibile serie di differenze, alla quale attingere per interrogarsi sulle sorti della politica e delle sue strutture.

La svolta storiografica, da cui ho preso le mosse per queste brevi note, ha fornito anche importanti contributi nella direzione di una duplice decostruzione, interna ed esterna, dell'assetto statale dell'Europa moderna. Da un lato si è registrata una nuova attenzione a quelle aree periferiche e vicende marginali, o perlomeno considerate tali, della statualità; dall'altro si è sottoposta a una indagine più serrata la dimensione territoriale, o meglio territoriale-corporativa, in quanto elemento costitutivo dello Stato 'moderno'.

Questi due orientamenti della ricerca storica, che sono come è facile intuire strettamente intrecciati, hanno contribuito a mettere in discussione acquisizioni consolidate e portato a sviluppi di sicuro interesse.

Anzitutto hanno favorito una riconsiderazione (si potrebbe dire scomposizione e ricomposizione) del quadro politico europeo, non più dominato -né tantomeno riducibile- dalle vicende politico-costituzionali delle due monarchie che sono state più spesso indicate come i modelli, esclusivi e antitetici, della statualità europea, quella

⁴⁶ Oltre ai numerosi contributi sul punto di P. Schiera, di cui mi limito a segnalare l'ultimo, *La misura del bene comune*, Macerata, 2010 (più ambizioso rispetto alle mie considerazioni), cfr. A. Guéry, *L'État. L'outil du bien commun*, in *Les lieux de mémoire*, sous la direction de P. Nora, Paris, 1997, vol. III, pp. 4545-4587.

francese e quella inglese. Riconsiderazione illustrata dal nuovo interesse per i piccoli stati che, al di là di certi rischi di mitizzazione repubblicano-democratica, rappresentano esperienze significative e nient'affatto marginali⁴⁷, e per le aree di frontiera, come la fascia alpina dominata da strutture di comunità o a impianto federale, o quell'area a forte concentrazione urbana che attraversa da nord a sud l'Europa congiungendo il Mediterraneo al Mare del Nord; o ancora per quelle realtà a bassa densità statale ritenute più adatte alla comprensione del nostro presente storico, come ad esempio quella imperiale, vista come un sistema politico unitario entro cui possono coesistere molteplici e differenziate entità territoriali sovrane, o la penisola iberica, la cui vicenda pluralistica e poco unitaria è costitutivamente caratterizzata da una dialettica anche molto conflittuale tra istanze centrali e ordinamenti dei regni⁴⁸, o ancora la vicenda della penisola italiana rimasta ai margini della storiografia europea sullo Stato 'moderno'⁴⁹.

Non si tratta di mettere in dubbio la tendenza, innegabile, alla concentrazione e alla riduzione delle unità politiche che si registra nell'Europa dell'età moderna, quanto piuttosto di individuare ed evidenziare le alternative che si potevano porre a quella linea di sviluppo risultata poi vincente degli stati a vocazione nazionale, e di sottolineare comunque le persistenze di agglomerati politici più differenziati di quanto una storiografia più risalente tenda ad ammettere.

L'espressione «composite states», rilanciata da H.G. Koenigsberger, con la sua sottolineatura della fisionomia costitutivamente pluralistica e composita della forma-Stato europea, rende plasticamente ed efficacemente l'assunto e la prospettiva interpretativa di questo filone di studi. Con essa si tende ad indicare un aggregato politico-costituzionale costituito dall'unione sotto un'unica dinastia, tramite conquista, assorbimento o integrazione di più province o regioni, contigue o anche separate territorialmente, ciascuna provvista di proprie leggi e consuetudini. La straordinaria tenuta di questo modello di gestione politica delle differenze territoriali, secondo la tesi di Elliott, non dipende dalla continuità dinastica o dalla contiguità territoriale, e neppure dalla conformità dello sviluppo eco-

⁴⁷ Vedi da ultimo A.B. Raviola, *L'Europa dei piccoli stati. Dalla prima età moderna al declino dell'Antico Regime*, Roma, 2008.

⁴⁸ Rimane molto efficace l'affermazione di J.H. Elliott secondo cui «la Spagna dei Re Cattolici continuò ad essere la Castiglia più l'Aragona più la Catalogna e più Valenza (*La Spagna imperiale 1469-1716*, Bologna, 1982, p. 91).

⁴⁹ Significativo e riassuntivo di questa ripresa di interesse, in una prospettiva europea, il già più volte citato *Origini dello Stato*, cit.

nomico o dalla omogeneità sociale o culturale dei diversi territori. Essa si deve essenzialmente alla struttura territoriale corporativa che caratterizza l'intera Europa e che consente la lunga sopravvivenza di questo modello politico, che non è rinvenibile pertanto solo nelle realtà a basa statualità ma informa anche gli assetti degli Stati monarchici a più decisa tendenza centralizzatrice⁵⁰.

Ciò che sembra emergere da queste tendenze storiografiche qui solo accennate, è una nuova immagine dell'Europa, non più circoscritta e dominata dalle grandi monarchie, che dettano i tempi e le modalità dello sviluppo storico, ma centrata invece sulla vitalità e sulla forza del regionalismo, quel regionalismo che D. Gerhard aveva indicato come l'«elemento costitutivo», accanto al sistema per ceti, della vecchia Europa⁵¹ e che anche per J.A. Maravall rappresentava un elemento strutturale della storia europea quando affermava che «il movimento unificatore dei grandi Stati è dappertutto contrappuntato da una tendenza federalista»⁵². Che alle spalle di questa visione, e di questa tendenza storiografica, si possa scorgere la crisi dello Stato-nazione ottocentesco, compreso dall'alto sotto la pressione di nuove entità sovra-nazionali (si pensi al faticoso processo di integrazione europea) e dal basso dall'emergere di nuove identità etnico-territoriali, risulta di chiara evidenza⁵³.

La decostruzione dall'interno dell'assetto politico statale ha infine portato alla tematizzazione, e ad una nuova problematizzazione, dei rapporti centro-periferia su cui si struttura ogni assetto politico-territoriale. Rapporti non più intesi in termini dicotomici o bipolari e neppure intrisi di connotazioni valoriali, per cui agli sforzi

⁵⁰ H.G. Koenigsberger, *Dominium Politicum*, cit. pp. 12 ss.; J.H. Elliott, *A Europe of Composite Monarchies*, in «Past & Present», 137, 1992, pp. 48-71; M. Greengrass, *Conquest and Coalescence. The Shaping of the State in Early Modern Europe*, London, 1991; *Las monarquías del antiguo régimen, monarquías compuestas?*, dirigido por C. Russell y J. A. Gallego, Madrid, 1996. Di «composite state» ha parlato anche, con riferimento al caso regionale veneto ed in particolare ai rapporti tra Vicenza e la dominante, J. Grubb, *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore, 1988.

⁵¹ D. Gerhard, *Regionalismo e sistema per ceti: tema di fondo della storia europea*, in *Lo Stato moderno*, cit., vol. I, pp. 193-219; con questo approccio vedi anche l'ampia sintesi di A. De Benedictis, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna, 2001.

⁵² J.A. Maravall, *Stato moderno e mentalità sociale*, Bologna, 1991, 2 voll., p. 135.

⁵³ Interessanti osservazioni sul punto, ma anche sulle considerazioni storiografiche che innervano questo saggio, in W. Blockmans, *Les origines des États modernes en Europe, XIII-XVIII siècles: état de la question et perspectives*, in *Visions sur le développement des États européens. Théories et historiographies de l'État moderne*, Rome, 1993, pp. 1-14 (saggio già apparso in «Archives et Bibliothèques de Belgique» LXI, 1990, pp. 331-347). Il volume raccoglie gli Atti del primo Convegno internazionale organizzato dalla Fondation européenne de la science e dall'École française de Rome nel quadro del già citato programma di ricerca «Origins of the Modern State in Europe 1300-1800».

di accentramento e razionalizzazione amministrativa dei poteri signorili-statali fa da contrappunto la resistenza di una periferia riotosa e conservatrice, a difesa delle proprie tradizioni e privilegi.

Gli studi recenti sul tema hanno insistito, invece, soprattutto in ambito italiano, sull'articolazione pluralistica dei centri di potere, sociali e territoriali, e sui legami di interdipendenza tra centro (o centri al plurale) e periferie degli stati territoriali in epoca moderna. Elena Fasano Guarini, tra coloro che hanno animato e arricchito questo filone di studi, ha sottolineato il ruolo costitutivo delle comunità nello stato territoriale fiorentino (che risponde scarsamente, a suo avviso, alla categoria stato moderno), le quali stringono col centro fiorentino rapporti stabili regolati da patti, che garantiscono l'assoggettamento da un lato ed i privilegi fiscali e giurisdizionali dall'altro. Lo stato dunque non esaurisce, secondo l'autrice, la costituzione del territorio, come sosteneva una storiografia più risalente, ma denota «un coerente sistema di potere di ambito regionale, entro il quale le comunità continuano a sopravvivere, con funzioni proprie ed autonomie, fondate su una durevole base contrattualistica, ma forte è l'autorità del principe, garantita da efficaci strumenti di controllo e diffusi canali di governo»⁵⁴.

Ho citato il caso dello Stato territoriale fiorentino, ma si potrebbe parlare di quello veneziano o pontificio, della realtà lombarda o siciliana in età moderna; in ognuno di questi casi le relazioni di potere tra istanze centrali e nuclei territoriali locali sono contrappuntate da un sistema pattizio di fondo, giuridico e politico, e da una forte compenetrazione di interessi, sociali ed economici, che rende sempre più indistricabili questo tipo di relazioni. Senza bisogno di applicare per forza un approccio microstorico, risulta evidente che per studiare quella concreta situazione d'insieme, che Brunner definiva di unità politica e di ordine sociale e che nella civiltà europea si è chiamata Stato, essa vada colta dal centro e dalla periferia.

Un'ultima notazione merita la categoria di territorio, che risulta centrale nelle tendenze storiografiche che ho sommariamente richiamato⁵⁵. Essa come noto è una categoria polimorfa e poliedrica

⁵⁴ E. Fasano Guarini, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 147-176: 158. Ma su questa tematica, nella seconda sezione dello stesso volume intitolata proprio «Centro e periferia», si segnalano anche i contributi di Pietro Corrao e Claudio Povolo.

⁵⁵ Discute criticamente la nozione di territorio e il nesso tra evoluzione politico-istituzionale e basi socio-economiche, in un'ottica europea e con riferimento ai casi francese, inglese e imperiale, E. Brambilla, *Terra, terreno agrario, territorio politico: sui rapporti tra si-*

che rimanda ad un'entità fisico-naturale che storicamente diventa oggetto di investimento scientifico e di conoscenza sempre più analitica; ad una realtà economica, nella forma dello sfruttamento e della conduzione socio-economica dei terreni agricoli; ad un insieme politico fatto di riconoscimento giuridico e di consuetudini locali, ma anche di senso di appartenenza e di solidarietà comunitaria; ad una posizione geo-politica da cui dipende anche in gran parte la sua forza o debolezza; ad una funzione amministrativa che tenderà a diventare egemonica nella realtà statale moderna⁵⁶.

Il territorio che emerge da questi studi non è quello spazio uniforme e omogeneo che nasce dalla rivoluzione francese (si pensi alla formazione dei dipartimenti come circoscrizioni amministrative a matrice 'geometrica') che condiziona ancora molto la nostra mentalità e la nostra concezione politica e storiografica⁵⁷. Esso non è più declinabile secondo una concezione eminentemente patrimoniale della sovranità, e neppure in chiave esclusivamente giuridica; è invece una realtà complessa e differenziata, fatta di risorse e di popolazione, sulla quale si esercitano pratiche di governo sempre più fondate sulla conoscenza e sulle applicazioni tecnico-scientifiche e connotate in chiave amministrativa.

Questa nuova attenzione al territorio mi sembra sia non solo un indizio o una spia delle trasformazioni in atto nel mondo, ma anche una straordinaria opportunità per ripensare la vicenda statale europea, misurando le diverse matrici di cui quest'ultima è debitrice, da quella cittadina a quella imperiale (nella quale va ricompreso anche l'altro potere universale che contende per secoli all'Impero l'egemonia e la guida del mondo cristiano) a quella più propriamente statale⁵⁸.

Si tratta però di un'attenzione che ha ancora bisogno di essere coltivata perché da essa possono derivare, a mio avviso, indicazioni importanti per la riflessione odierna sullo Stato come forma storica di organizzazione del potere e per gli interrogativi che agitano il fu-

gnoria e feudalità nella formazione dello Stato moderno, in *Nei cantieri della ricerca. Incontri con Lucio Gambi*, a cura di F. Cazzola, Bologna, 1997, pp. 57-93.

⁵⁶ Cfr. P. Schiera, *La concezione amministrativa dello Stato in Germania 1550-1750*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, vol. IV: *L'età moderna*, tomo I, Torino, 1980, pp. 363-442.

⁵⁷ Cfr. L. Mannori, *La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici*, in *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, a cura di L. Blanco, Milano, 2008, pp. 23-44.

⁵⁸ Cfr. più approfonditamente P.P. Portinaro, *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, Bologna, 2007.

turo delle forme organizzate del potere politico nel nostro presente storico. In un breve saggio che conserva ancora una straordinaria attualità, tanto da consigliarne la ripubblicazione, Gianfranco Miglio aveva ipotizzato come modo di ricomposizione della sovranità statale, tra crisi e trasformazione, una «ricostituzione dello stato per ceti [...] dominato dalla 'funzione pubblica diffusa' e dal potere 'contrattato'». Non è questa la sede per soffermarsi su questo scenario, o su altri possibili; importante mi sembra sottolineare la premessa da cui partiva Miglio, e cioè «che i problemi attuali dello 'Stato' – e anzi dell'intero sistema politico tardo-democratico – possano essere compresi soltanto se si illuminano realmente l'origine e le vicende storiche del così detto 'Stato moderno'. Da qui l'interesse crescente per l'«antico regime» e per le sue istituzioni»⁵⁹.

Questa conclusione, che guarda alle trasformazioni su scala globale del mondo, e alla cui comprensione non siamo ancora attrezzati, sembra contraddire lo spirito iniziale, e le indicazioni programmatiche, di questo paragrafo. Tuttavia ritengo che lo spazio europeo e la forma politica che lo ha maggiormente caratterizzato, tanto da diventare un oggetto di esportazione, vale a dire quello Stato 'moderno' ripensato oggi secondo un approccio teso a depurare i concetti e le acquisizioni consolidate e a de-nazionalizzare le visioni storiografiche⁶⁰, possa costituire uno straordinario laboratorio per ripensare il presente storico e ragionare sugli scenari possibili per il futuro delle forme organizzate di convivenza globale.

⁵⁹ Cfr. G. Miglio, *Genesi e trasformazioni del termine-concetto 'Stato'*, a cura di P. Schiera, Brescia, 2007, p. 83 (il saggio pubblicato in *Stato e senso dello Stato oggi in Italia*, risale al 1981, ma rimando a questa riedizione per la lunga introduzione del curatore). La seconda citazione è tratta dalle *Considerazioni retrospettive* anteposte da Miglio a *Le regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*, Milano, 1988, vol. I, pp. XVII-LXXV, cit. p. LXV. Per analoghe considerazioni sull'interesse per lo Stato di ieri, sia pure in un diverso orizzonte di senso, cfr. P. Prodi, *È ora possibile l'anatomia dello Stato moderno?*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XX, 1994, pp. 265-271 (si tratta di uno degli interventi alla tavola rotonda conclusiva del già citato Convegno di Chicago).

⁶⁰ Cfr. in questa direzione, J. Lalinde Abadia, *Perspectiva europea de la Monarquía hispana*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», LVIII, 1988, pp. 205-276.

I confini dello Stato moderno

di Ettore Rotelli

1. Storiografia

Numerosi fenomeni sociali sono definiti con gli stessi termini da più discipline. La constatazione, facile a farsi frequentandone alcune non sporadicamente, vale se riguardano la medesima unità di tempo, in genere il cosiddetto presente, altro dal passato e altro dal futuro, ma vale nondimeno se viene riferito tale presente al rispettivo passato oppure il passato prossimo al passato remoto (in sede scientifica non sarebbe ammissibile il contrario: quanto accaduto in un determinato momento o periodo o epoca non può essere stato uguale o diverso da quanto non ancora accaduto).

L'uso della medesima terminologia pone più gravi problemi ove la ricerca consista di storiografia e, insieme, teoria sociale. La prima è, quando è, scienza sociale e ha per oggetto ogni passato degli uomini, tutti quelli che sono vissuti, e per regola preliminare comune il rispetto della cronologia. Non sembra sottostare a limiti di tempo, né di spazio, la seconda, che non coincide con la sociologia. Dal sociale, che qualifica la teoria, nulla parrebbe escluso.

Confini e Stati, che confini hanno trovato nascendo e tracciato a loro volta nei propri territori, costituiscono una tematica di interesse della teoria sociale e, al tempo stesso, di discipline, come le storiografiche, che della società considerano le istituzioni, politiche, amministrative, costituzionali, insomma pubbliche, cioè giuridicamente capaci di modificare le posizioni soggettive con atti non negoziali.

La teoria sociale, riservandosi il compito di «comprendere l'azione»¹, non prescinde da ciò che gli uomini hanno già posto in

Da *Lavoro, mercato, istituzioni. Scritti in onore di Gian Primo Cella*, Milano, F. Angeli, 2012.

¹ G.P. Cella, *Tracciare confini. Realtà e metafora della distinzione*, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 25.